



CITTÀ DI GIULIANOVA

ORDINANZA Sindaco

REGISTRO GENERALE N. 168 DEL 01/06/2026

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi insistenti in aree di proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria, ai sensi e nel rispetto del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753, artt. 52 e 55.

IL SINDACO

VISTA la nota della da nota di R.F.I. spa del 25/05/2026, prot. n. RFI.DOIT.AN.PE\A0018\P\2026\0000482, acquisita al protocollo comunale al n. 22033 in data 25/05/2026, avente ad oggetto “Richiesta emissione ordinanza per prevenzione incendi e caduta alberi”;

VISTO l’art. 52 del D.P.R. n.753 dell’11/07/1980 che recita: “*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;*

VISTO l’art. n.55 del D.P.R. n.753 dell’11/07/1980 che recita: “*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;*

VISTO l’art. 38 del D.P.R. 753/1980 che dispone “*Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o l'arresto fino a due mesi.”*

VISTO l’art. 48 del D.P.R. 753/1980 che dispone “*È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa*



CITTÀ DI GIULIANOVA

della sede ferroviaria e delle sue pertinenze. Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita la accensione e le cautele necessarie. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 900 a euro 3.000.”

VISTO l'art. 450 C.P. a mente del quale “*Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario (...) è punito con la reclusione fino a due anni. La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'autorità diretta alla rimozione del pericolo*”;

CONSIDERATI inoltre i rischi di:

-Possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

-Pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO, pertanto, di dover richiamare l'attenzione dei soggetti destinatari della presente, titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, a porre particolare attenzione nell'osservanza dei disposti normativi più sopra richiamati e all'ottemperanza del presente provvedimento, in ragione delle conseguenze, anche penali, derivanti dalla loro eventuale violazione;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento è stata richiesta, in via d'urgenza, dal soggetto cui compete il regolare espletamento del pubblico servizio di trasporto ferroviario e la gestione delle relative rete (R.F.I. spa), in esito all'attività di vigilanza del sedime ferroviario spettante al ridetto gestore, come da nota di R.F.I. spa del 25/05/2026, prot. n. RFI.DOIT.AN.PE\A0018\P\2 026\0000482, acquisita al protocollo comunale al n. 22033 in data 25/05/2026, già sopra citata;

RITENUTO quindi di provvedere, come da istanza di RFI spa, al fine di scongiurare pericoli imminenti per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Giulianova, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio ferroviario, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 48, 52 e 55 del D.P.R. 753/80



CITTÀ DI GIULIANOVA

In particolare:

-andranno tenuti sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altro materiale combustibile, provvedendo a creare idonea “barriera taglia fuoco”, mediante una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà inoltre essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, onde ridurre il rischio di innesco e di propagazione di incendi;

-dovrà provvedersi al taglio di rami e alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria.

Medesima verifica e controllo dovranno essere messi in atto costantemente nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni o la propagazione degli incendi, porvi rimedio immediatamente.

DISPONE

La Pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Web del Comune di Giulianova.

La trasmissione in copia a:

- Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona – Unità Territoriale Pescara;
- Prefettura di Teramo;
- Tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio;

RENDE NOTO

Salvo che il fatto non costituisca violazione dell’art. 650 c.p. o altro più grave reato, ai trasgressori della presente Ordinanza verrà applicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7-bis, D.lgs 267/2000, una sanzione pecuniaria da un minimo di €. 25,00 a un massimo di €. 500,00.

Restano in ogni caso ferme le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt.38 e 63 del DPR 753/80, per l’ipotesi di violazione delle norme sulle distanze previste dal medesimo D.P.R..

I destinatari del presente provvedimento saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa dell’inottemperanza alla presente.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

Le Forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE CHE

ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la seguente Ordinanza si potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ed al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Jwan Costantini



CITTÀ DI GIULIANOVA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.